



COMUNE DI CISLIANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARIP - ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2020

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 28/07/2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

DURÈ LUCA	S	MUSTO BARBARA	S
RONDI ALESSANDRA	S	MORA ILARIA	N
REVERSI ANDREA	S	SCHIAVINI DOMENICO	S
RONZI MASSIMO	N	TRANCHESE MICHELANGELO	S
SANGIACOMO ANDREA	S	VELLA DARIO	N
BOLOGNESE RITA	S	SALIS PAOLA	N
GIAMPICCOLO RICCARDO	S		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:

RONZI MASSIMO; MORA ILARIA; VELLA DARIO; SALIS PAOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAGANO SALVATORE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURÈ LUCA - SINDACO - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco rende noto che i lavori della presente sessione consiliare vengono resi pubblici anche mediante il collegamento che ciascun cittadino può attivare liberamente al seguente link pubblicato sulla home page del sito web comunale

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=tBEx2mKmhWI&feature=emb_logo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che il Comune di Cisliano, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 8 del 30.04.2014 di approvazione del regolamento Tarip;
- n. 11 del 21.04.2016 di approvazione modifica al regolamento Tarip;
- n. 3 del 22.01.2018 di approvazione modifica regolamento per l'applicazione della Tarip.

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- Delibera 443/2019/R/rif con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Delibera 444/2019/R/rif con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

RICHIAMATE le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti citate:

- Deliberazione 3 marzo 2020, n.57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza

regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”.

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020 -2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018 - 2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157

«Art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per

energia elettrica, gas e servizio idrico). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

TENUTO CONTO che l'art. 107 del DL 18/2020 ha modificato la scadenza di cui sopra, stabilendo che le tariffe della Tari tributo e Tari corrispettivo possano essere approvate entro il 30 giugno 2020;

TENUTO CONTO che il comma 5 del medesimo DL, consente inoltre ai Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2012, di approvare le tariffe Tari e Tari corrispettivo del 2019 anche per il 2020, ed assicurare che entro il 31 dicembre 2020 i medesimi arrivino all'approvazione del PEF 2020. La norma consente inoltre ai Comuni che avranno necessità di conguagliare le differenze di costo tra il 2019 e il 2020 di farlo nei successivi tre anni a partire dal 2021;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

TENUTO CONTO che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

VISTO l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO che in data 29.05.2020 a mezzo PEC (prot. n. 3995) il CCN ha trasmesso il Piano Finanziario 2020 comprensivo di tutta la documentazione facente parte;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 28.05.2020;

VISTO la determina di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Cisliano in data 22.06.2020 (prot. n. 4995) riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal CCN (*Allegato*);

VISTO la Deliberazione C.C. n. 7 del 24.03.2020 con oggetto: 'Esame e approvazione bilancio 2020 – 2022';

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, votazione espressa in forma palese dai n.9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di adottare il Piano Finanziario 2020 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal CCN in qualità di Ente gestore per conto del Comune di Cisliano del servizio e tassa rifiuti, così articolato:
 - relazione al PEF (con l'allegato Articolazione Tariffaria);
 - Mod. PEF xls;
 - dichiarazione di veridicità del CCN firmata dal Direttore.
- 3) Di stabilire che il medesimo provvedimento sia trasmesso al CCN ente gestore del servizio e tassa rifiuti;
- 4) Di stabilire che, entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il medesimo provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, venga trasmesso all' Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione;
- 5) Di stabilirne la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000,

con voti favorevoli n. 9, astenuti n.0, contrari n. 0, votazione espressa in forma palese dai n.9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto ai sensi dello Statuto Comunale.

IL SINDACO

Durè Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Salvatore Pagano

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2020 al 19/08/2020.

Addì, 04/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagano Salvatore

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. SALVATOREPAGANO



COMUNE DI CISLIANO

PROVINCIA DI MILANO

Allegato Pareri

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/07/2020

OGGETTO: TARIP - ADOZIONE PIANO FINANZIARIO 2020

ART. 49, COMMA 1[^], TUEL 18.08.2000 N. 267

1. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile

Argirò Giuseppe

2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Argirò Giuseppe
